Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1972, n. 759.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania. Pag. 8146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 760.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia Pag. 8146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 761.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino. Pag. 8147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1972, n. 762.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova . . Pag. 8147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 763.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova. Pag. 8148

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società S.I.O.P., di Venafro. Pag. 8148

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pezzi e parti staccate di calzature in provincia di Ravenna Pag. 8148

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.
Revoca alla ditta ME.DO.S.AN., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Roma. Pag. 8149

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.
Approvazione di una tariffa complementare ad una assicurazione sulla vita nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa in vigore, presentati dalla società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova Pag. 8149

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1972.
Modifica del decreto ministeriale 28 marzo 1972 relativo alla iscrizione di quattro varietà di barbabietole da foraggio nel registro nazionale delle varietà . . . . Pag. 8149

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1972.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo Carlo Cattaneo - Società cooperativa a r. l. per azioni », con sede in Busto Arsizio . . . Pag. 8150

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.
Sostituzione di tre membri del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna Pag. 8150

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.
Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Terni . . . . Pag. 8150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 8151

Ministero dei lavori pubblici Provveditorato generale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna: Variante al programma di fabbricazione del comune di Sassuolo. Pag. 8151

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8151

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia » di Sorrento, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici Pag. 8152

Ministero delle finanze: Esito di ricorsi Pag. 8152

Ministero delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso Pag. 8152

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di prodotti esplodenti Pag. 8152

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della società cooperativa di consumo « Commissionaria alimentaristi U.D.A. », con sede in Abano Terme Pag. 8152

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso, per titoli, a ventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere di concetto delle altre amministrazioni dello Stato Pag. 8153

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di pediatria. Pag. 8155

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Pag. 8155

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di malattie infettive Pag. 8155

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di ortopedia e traumatologia Pag. 8156

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Pag. 8156

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di chirurgia generale Pag. 8156

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di radiologia e fisioterapia Pag. 8156

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo Pag. 8157

Ufficio veterinario provinciale di Caserta: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Caserta Pag. 8157

Ufficio veterinario provinciale di Potenza: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza Pag. 8157

REGIONI

Regione Emilia-Romagna:

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. **10**.

Istituzione di un fondo per la prevenzione nei settori della medicina ed assistenza Pag. 8158

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1972, n. **11**.

Finanziamento dei corsi di preparazione per il personale degli asili nido organizzati dalle amministrazioni provinciali della Regione Pag. 8159

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1972, n. **759**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visto il verbale dell'adunanza del 3 agosto 1972, nella quale la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale sia trasferito al raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale è destinato al raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **760**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale, tra altri, è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo, per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale, alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 21 marzo 1972, nella quale la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia ha chiesto che il posto assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto pubblico;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale è destinato al raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **761**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di geometria alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, ai sensi dello art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il verbale dell'adunanza del 28 aprile 1972, nella quale la predetta facoltà ha avanzato la proposta intesa ad ottenere che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di tecnologia meccanica;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è assegnato, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1972-73, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di tecnologia meccanica, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di geometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1972, n. **762**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'art. 1, con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-1971, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle facoltà richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni;

Considerato che, a norma del citato art. 1, commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette facoltà, qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facoltà interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale è stato attribuito, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, impartito continuativamente per incarico da oltre nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della citata legge n. 62;

Considerato che il posto anzidetto assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova è rimasto inutilizzato, in quanto i vincitori del relativo concorso sono stati nominati presso altre sedi;

Vista la deliberazione adottata dalla facoltà di economia e commercio, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Università di Genova, rispettivamente, nelle adunanze del 6 luglio, 14 luglio e 21 luglio 1972, intesa ad ottenere che il posto in questione resti assegnato alla facoltà anzidetta per le esigenze di un insegnamento giuridico;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà

di economia e commercio dell'Università di Genova per l'insegnamento di diritto internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è destinato alla facoltà stessa per il normale incremento dell'organico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **763.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, duecentotrentacinque nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1969-70, con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 22 giugno 1972, nella quale la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di clinica oculistica venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova per il raddoppiamento della cattedra di clinica oculistica è destinato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 111. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società S.I.O.P., di Venafro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalla società S.I.O.P., di Venafro (Isernia), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società S.I.O.P., di Venafro (Isernia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12883)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pezzi e parti staccate di calzature in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la situazione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di pezzi e parti staccate di calzature in provincia di Ravenna ha determi-

nato la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'attività lavorativa degli operai dipendenti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pezzi e parti staccate di calzature in provincia di Ravenna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12884)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.

Revoca alla ditta ME.DO.S.AN., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2911 in data 24 novembre 1961 la ditta ME.DO.S.AN. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Cino da Pistoia, 28, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 26 luglio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo richiesto l'autorizzazione ad attivare una officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta ME.DO.S.AN., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Cino da Pistoia, 28, concessa con decreto ministeriale n. 2911 in data 24 novembre 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12660)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.

Approvazione di una tariffa complementare ad una assicurazione sulla vita nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa in vigore, presentati dalla società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare ad una assicurazione sulla vita, nonchè di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare ad un'assicurazione sulla vita, nonchè alcuni tassi di premio non compresi nella tariffa in vigore qui di seguito descritta, presentati dalla società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova:

Tariffa 46-50/C (M-F), relativa all'assicurazione a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, da abbinare alla tariffa temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe, approvata con decreto ministeriale 20 gennaio 1972;

Tariffa 45-50 (M-F), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 20 gennaio 1972).

Roma, addì 20 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12744)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1972.

Modifica del decreto ministeriale 28 marzo 1972 relativo alla iscrizione di quattro varietà di barbabietole da foraggio nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972 con il quale sono state iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quattro varietà di barbabietole da foraggio;

Considerato che, tra le varietà di barbabietole da foraggio iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 3 dell'articolo unico, la varietà « Polyzena » il cui responsabile della conservazione in purezza è la ditta Roffi di Bologna;

Vista la domanda in data 19 giugno 1972 con la quale la ditta stessa ha chiesto che il nome della varietà di barbabietola da foraggio sopra menzionata, venga modificato da « Polyzena » in « Polyzena (Rek) »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 28 marzo 1972;

Decreta:

Il nome della varietà di barbabietola da foraggio, di cui al n. 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 28 marzo 1972, viene modificato da « Polyzena » in « Polyzena (Rek) ».

Roma, addì 24 novembre 1972

Il Ministro: NATALI

(12736)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo Carlo Cattaneo - Società cooperativa a r. l. per azioni », con sede in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese alla società cooperativa « Circolo Carlo Cattaneo - Società cooperativa a r. l. per azioni », con sede in Busto Arsizio (Varese), comunicate con foglio n. 14995 del 16 settembre 1972, dal quale si rileva, tra l'altro, che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo Carlo Cattaneo Società cooperativa a r. l. per azioni », con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito notaio dott. Isnardo Visentini in data 23 marzo 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Guido Puccio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12750)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Sostituzione di tre membri del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto, 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870 che ne hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1972, riguardante la nomina, per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera P.G.N. 51078 del 19 settembre 1972, con la quale il comune di Bologna ha designato, quali propri rappresentanti in seno al predetto consiglio, il dott Luigi Omicini; il sig. Giorgio Bonetti ed il signor Astorre Beccari in sostituzione, del geom. Enzo Bentini, del sig. Giuseppe Lambertini e dell'avv. Elio Zani;

Decreta:

Il dott. Luigi Omicini, il sig. Giorgio Bonetti ed il sig. Astorre Beccari sono nominati membri del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza del comune di Bologna, in sostituzione dei signori geom. Enzo Bentini, Giuseppe Lembertini ed avv. Elio Zani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: FERRI

(12788)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 430 del 30 giugno 1971 con la quale l'amministrazione provinciale di Terni ha chiesto fra l'altro la classificazione tra le provinciali della strada comunale « dei Prati di Stroncone » indicata al n. 63 della delibera medesima;

Visto il voto 15 febbraio 1972, n. 176 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Vista la nota 30 maggio 1972, n. 5122, dell'ufficio del genio civile di Terni;

Vista la nota 20 giugno 1972, n. 10790, dell'amministrazione provinciale di Terni;

Ritenuto che la strada suddetta può essere classificata ai sensi dell'art. 5 della legge citata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la comunale strada « dei Prati di Stroncone », dall'abitato di Stroncone alla località i Prati dell'estesa di km. 11+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(12786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1972 al registro n. 16 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 165, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 4 giugno 1971, degli impiegati non di ruolo: Celestino Francesco, Leonetti Massimo, Panza Costantino, Pignataro Vincenzo, Spadafora Vincenzo, Vallone Domenico, Grimaldi Salvatore e Gallo Giuseppe avverso il provvedimento relativo alla determinazione del trattamento economico a.l. spettante a decorrere dal 1° luglio 1967, è respinto perchè infondato.

(12798)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO GENERALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Sassuolo

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 30 novembre 1972, n. 26224, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Sassuolo relativa ad insediamento dell'edificio destinato a scuola materna nel capoluogo, quartiere Sud-Ovest.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Sassuolo a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(12846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 5 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,50	584,50	584,63	584,50	584,50	584,55	584,35	584,50	584,50	584,55
Dollaro canadese	586,95	586,95	587 —	586,95	589 —	587,60	586,55	586,95	586,95	587,60
Franco svizzero	155 —	155 —	155 —	155 —	155,15	155,08	154,96	155 —	155 —	155,08
Corona danese	85,20	85,20	85,22	85,20	85 —	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	88,85	88,85	88,86	88,85	88,90	88,90	88,82	88,85	88,85	88,90
Corona svedese	123,17	123,17	123,20	123,17	123,30	123,20	123,15	123,17	123,17	123,20
Fiorino olandese	181,25	181,25	181,33	181,25	181,35	181,32	181,22	181,25	181,25	181,33
Franco belga	13,2620	13,262	13,27	13,2620	13,27	13,26	13,2590	13,2620	13,26	13,27
Franco francese	115,55	115,55	115,65	115,55	115,60	115,60	115,485	115,55	115,55	115,60
Lira sterlina	1370 —	1370 —	1369,50	1370 —	1370,75	1372,70	1369,75	1370 —	1370 —	1372,70
Marco germanico	183,12	183,12	183,20	183,12	183,20	183,65	183,09	183,12	183,12	183,65
Scellino austriaco	25,265	25,265	25,27	25,265	25,26	25,30	25,255	25,265	25,26	25,30
Escudo portoghese	21,81	21,81	21,81	21,81	21,75	21,79	21,81	21,81	21,81	21,80
Peseta spagnola	9,21	9,21	9,21	9,21	9,205	9,21	9,2085	9,21	9,21	9,21
Yen giapponese	1,9425	1,9425	1,9450	1,9425	1,94	1,96	1,9425	1,9425	1,94	1,96

Media dei titoli del 5 dicembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
» 5 % (Città di Trieste)	93,60
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,35
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,425
Dollaro canadese	586,80
Franco svizzero	154.98
Corona danese	85,20
Corona norvegese	88,835
Corona svedese	123,16
Fiorino olandese	181,235
Franco belga	13,26
Franco francese	115,517
Lira sterlina	1369,875
Marco germanico	183,105
Scellino austriaco	25,26
Escudo portoghese	21,81
Peseta spagnola	9,209
Yen giapponese	1,942

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1972

Dollaro USA	584,375
Dollaro canadese	586,125
Franco svizzero	155,005
Corona danese	85,20
Corona norvegese	88,955
Corona svedese	123,275
Fiorino olandese	181,22
Franco belga	13,267
Franco francese	115,58
Lira sterlina	1370,075
Marco germanico	183,085
Scellino austriaco	25,262
Escudo portoghese	21,81
Peseta spagnola	9,209
Yen giapponese	1,936

N. 234

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1972

Dollaro USA	584,35
Dollaro canadese	584,50
Franco svizzero	154,77
Corona danese	85,20
Corona norvegese	89,005
Corona svedese	123,195
Fiorino olandese	181,06
Franco belga	13,267
Franco francese	115,74
Lira sterlina	1369,425
Marco germanico	182,80
Scellino austriaco	25,246
Escudo portoghese	21,801
Peseta spagnola	9,207
Yen giapponese	1,943

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia » di Sorrento, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.51/17-2873, in data 1° dicembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia » di Sorrento (Napoli), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12840)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre detto, registro n. 47 Finanze, foglio n. 224, è accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 15 aprile 1958, dal dott. Varotto Tiberio avverso il decreto ministeriale 18 dicembre 1956 con il quale il medesimo è stato inquadrato — fra gli altri — nella nuova qualifica di ispettore superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, con effetto dal 1° luglio 1956.

(12796)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre detto, registro n. 46 Finanze, foglio n. 87, è dichiarato irricevibile, perchè infondato, il ricorso straordinario in data 4 giugno 1970 con il quale la dott.ssa Menghi Ersilia, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ha chiesto, nella veste di controinteressata, che, in un eventuale accoglimento del ricorso straordinario prodotto a suo tempo dall'ispettore superiore delle tasse dott. Varotto Tiberio, avverso il decreto ministeriale 18 dicembre 1956, il beneficio debba estendersi anche agli altri impiegati che si trovavano nella identica situazione.

(12795)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 21 ottobre 1972, registro n. 19 Monopoli, foglio n. 33, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario esperito dai signori Bargioni Aldo, Cartigliani Dante, Iraldo Domenica in Scanelli e Rimaroli Agostino ed è stato respinto lo stesso ricorso proposto dai signori Massai Ivo, Bugaro Giorgio, Carbone Lina ved. Baiguera, Cristiani Lea, Cristiani Marta e Cristiani Carlo, Di Lenardo Giuseppe e Di Lenardo Alberto, Ferrari Carlo e Ferrari Pietro, Gasperini Cafiero, Gaudenzi Isola, Gullo Ernesta in Gasperini, Lami Fortunato, Lombardi Lina in Garcino, Preda Silvia ved. Guasti, Simpatia Giuseppa, avverso il decreto del Ministro per le finanze 13 maggio 1963 e gli atti al medesimo preordinati o connessi, con cui non venivano approvati i risultati della pubblica gara esperita il 25 marzo 1963 per il conferimento di n. 132 concessioni per la vendita all'ingrosso delle banane.

(12797)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale 10.01793 in data 22 novembre 1972, si dispone che il perclorato di tetraetilammonio; la 2-4 dinitrofenilidrazina e il nitrato di urea, allo stato secco, sono riconosciuti e classificati nella categoria 2ª gruppo *A* dell'allegato *A* al *regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di* pubblica sicurezza.

I prodotti di cui innanzi non sono considerati esplosivi ma infiammabili quando:

fabbricati per via umida in presenza di un eccesso di acqua nelle quantità massime rispettivamente di 2,5 kg. per volta per il perclorato di tetraetilammonio; di 5 kg. per volta la 2-4 dinitrofenilidrazina; di 10 kg. per volta per il nitrato di urea;

condizionati per il deposito, trasporto e vendita nei quantitativi massimi suindicati in recipienti chiusi di adatto materiale con rispettivamente il 25% in peso di acqua e in tagli non superiori a 100 g. per il perclorato di tetraetilammonio; il 50% in peso di acqua e in tagli non superiori a 100 g. per la 2-4 dinitrofenilidrazina; il 10% in peso di acqua e in tagli non superiori a 500 g. per il nitrato di urea, con l'avvertenza che in tutti i casi i pesi e i tagli sono riferibili al prodotto secco.

(12675)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Commissionaria *alimentaristi* U.D.A. », con sede in Abano Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 novembre 1972, la società cooperativa di consumo « Commissionaria alimentaristi U.D.A. », con sede in Abano Terme (Padova), costituita per rogito Nalin in data 9 marzo 1962, rep. n. 53180, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore *non essendovi rapporti patrimoniali da definire.*

(12790)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso, per titoli, a ventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere di concetto delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Considerato che, dopo aver accantonato tre posti destinati al concorso per esami a segretario principale in prova con decorrenza 1° gennaio 1972 da bandire ai sensi degli articoli 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 già indicato, sono disponibili nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile ventotto posti da coprire mediante concorso per titoli, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere di concetto delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a ventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della direzione generale predetta, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere di concetto delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di scuola media superiore.

I posti predetti sono ripartiti come segue:

a) 15 posti per i candidati forniti del diploma di ragioniere;

b) 2 posti per i candidati in possesso del diploma di istituto tecnico commerciale specializzazione programmazione o di altro diploma di scuola media superiore purchè in tale ultima ipotesi abbiano conseguito anche l'attestato professionale di operatore meccanografico rilasciato da scuole statali o da enti od istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o di altro attestato professionale, rilasciato con le modalità predette ed interessante il trattamento automatico dell'informazione. Tutti i candidati che aspirano ai due posti citati devono avere svolto il servizio di cui alla lettera *a*) del successivo art. 3, per un periodo effettivo e continuativo superiore a sei mesi presso un centro per il trattamento automatico dell'informazione, con mansioni di capo reparto o capo programmatore ovvero di programmatore, operatore o perforatore, riportando la qualifica di «ottimo» od equivalente;

c) 3 posti per i candidati col diploma di corrispondente in lingue estere o dell'istituto tecnico commerciale specializzazione commercio estero ovvero di altro diploma di scuola media superiore, destinando rispettivamente un posto per ciascuna delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo. Tutti i candidati interessati devono avere svolto il servizio di cui alla lettera *a*) del successivo art. 3, per un periodo effettivo e continuativo superiore a sei mesi in ruoli di interpreti o traduttori, riportando la qualifica di «ottimo» od equivalente;

d) 8 posti per i candidati con altro diploma di scuola media superiore.

Qualora i due posti della lettera *b*) rimanessero in tutto od in parte scoperti, verranno attribuiti ai candidati della lettera *a*) secondo l'ordine di graduatoria.

I posti menzionati nella lettera *c*) che rimanessero scoperti verranno attribuiti ai concorrenti degli altri gruppi linguistici secondo la seguente preferenza: inglese, francese e spagnolo e, in mancanza di idonei ai candidati della lettera *d*), secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile, 1° Servizio affari generali e personale, ufficio 11, piazzale degli Archivi, 00100 Roma-Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro trenta giorni, a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il domicilio;
4) il titolo di studio ed il gruppo di posti elencati allo art. 1 per il quale intendono concorrere, precisando, per quelli della lettera *c*) la lingua straniera;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso altre amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;
8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla predetta direzione generale;
9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito indicati:

a) candidati di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 1:

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ruoli amministrativi di concetto delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 3/30;

candidati di cui alle lettere *b*) e *c*):

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato con le caratteristiche stabilite nelle lettere di cui sopra in ruoli di concetto delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente punti 0,50/30 e fino a un massimo complessivo di punti 3/30;

b) per la media dei voti riportati nel diploma di cui all'art. 1, superiore a 7/10 se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge n. 119, ovvero per il punteggio superiore a 42/60 desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo la entrata in vigore delle predette norme, fino a punti 4/30;

c) per l'attività a carattere amministrativo, contabile, meccanografico o di interprete o traduttore svolta alle dipendenze di aziende private, fino a punti 2/30;

d) per l'attività svolta, per più di sei mesi consecutivi, come impiegato amministrativo o contabile, o meccanografo od interprete o traduttore di ruolo di concetto presso enti pubblici, ovvero come ufficiale in ruoli amministrativi o contabili purchè in periodi diversi da quello considerato nella lettera a), fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 2/30;

e) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera di concetto presso enti pubblici od amministrazioni statali compresa quella di appartenenza ovvero come ufficiale in servizio permanente effettivo in ruoli amministrativi o contabili punti 1/30; per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera direttiva presso enti pubblici od amministrazioni statali ovvero come ufficiale in servizio permanente effettivo in ruoli amministrativi o contabili per i quali sia richiesta la laurea punti 2/30 e per un massimo complessivo non superiore a punti 4/30;

f) per corsi post-diploma di carattere amministrativo o contabile o di lingua straniera o interessanti il trattamento automatico delle informazioni escluso per i candidati di cui alla lettera b) dell'art. 1 il corso ivi previsto, purchè frequentati con esito positivo presso istituti od enti pubblici, fino a punti 1/30 per ogni corso e per un massimo complessivo non superiore a punti 2/30;

g) per il possesso di brevetti aeronautici con licenza scaduta, fino a punti 1/30; con licenza in corso di validità fino a punti 2/30;

h) per ogni borsa di studio conseguita attraverso concorsi per esami o per titoli ed esami la cui partecipazione era limitata ai candidati in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, punti 0,75/30 e per un massimo complessivo di punti 1,50/30;

i) per il possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico o tecnico ovvero per la laurea in lingue straniere conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto, da punti 3/30 a punti 4,50/30;

l) per il superamento, con votazione non inferiore a 21/30 di esami universitari relativi ad uno dei corsi di laurea di cui alla precedente lettera i) fino a punti 4/30;

m) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di impiegato di ruolo amministrativo di concetto con la qualifica di «ottimo» od equivalente presso la Direzione generale dell'aviazione civile punti 0,25/30 e fino a un massimo complessivo di punti 1/30.

Art. 4.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi del precedente art. 3 dovrà essere dimostrato dall'aspirante trasmettendo allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine stabilito nel n. 10) del precedente art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia verrà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione di appartenenza. I candidati di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 dovranno presentare, altresì, apposita dichiarazione in bollo rilasciata dal suddetto ufficio con l'indicazione analitica del possesso dei requisiti prescritti nelle lettere citate;

2) titolo di studio in originale od in copia. Quest'ultima dovrà essere in bollo ed autenticata; i candidati di cui alla lettera b) dell'art. 1 in possesso dell'attestato professionale ivi previsto dovranno presentare anche il suddetto titolo con le modalità previste per quello di studio;

3) attestato rilasciato dalle competenti aziende private riguardo all'attività svolta presso le stesse, con l'indicazione della qualifica rivestita, delle mansioni esercitate, della durata del servizio e con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;

4) dichiarazione in bollo, rilasciata dagli enti pubblici competenti, riguardo all'attività svolta come impiegato amministrativo o contabile o meccanografo ovvero come interprete o traduttore in ruoli della carriera di concetto, con l'indicazione della qualifica rivestita, delle mansioni svolte, della durata del servizio e delle eventuali sanzioni disciplinari riportate;

5) copia in bollo dello stato di servizio militare per il servizio prestato da ufficiale in ruoli amministrativi o contabili;

6) dichiarazione in bollo, rilasciata dalle amministrazioni competenti, riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione previsti nella lettera e) dell'art. 3;

7) dichiarazione in bollo, rilasciata dalle autorità competenti, per ogni corso indicato nella lettera f) dell'art. 3, con l'indicazione dell'oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito;

8) dichiarazione in bollo, rilasciata dalle autorità competenti, per ogni borsa di studio prevista nella lettera h) dello art. 3, con l'indicazione dell'oggetto della borsa stessa e del risultato conseguito nel relativo concorso;

9) originale o copia autenticata in bollo del diploma di laurea di cui all'art. 3;

10) dichiarazione in bollo, rilasciata dalle competenti autorità universitarie, riguardo agli esami indicati nella lettera l) del citato art. 3.

Per quanto riguarda il possesso di brevetti aeronautici, il candidato dovrà comunicare, entro il termine previsto per la presentazione dei documenti sopra elencati ed allo stesso indirizzo, gli estremi dei brevetti stessi; l'amministrazione provvederà d'ufficio agli accertamenti conseguenti.

Gli impiegati che intendono concorrere per più gruppi di posti indicati nell'art. 1 dovranno presentare distinte domande di ammissione, allegando ad una sola di esse la documentazione relativa ai titoli posseduti.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati previsti nell'art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatoria unica dei vincitori verrà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dagli stessi, tenendo presente altresì la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 1 già richiamato.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Preisdente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati elencati nell'art. 1, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della suddetta direzione generale e di esse verrà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo di cui sopra, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, numero 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i quaranta anni di età alla data della visita medica, dovranno possedere l'acutezza visiva di 6/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati il campo visivo e la statura minima mentre, per l'udito, è necessario almeno percepire la voce di conversazione alla distanza di sei metri complessivamente o da un solo orecchio.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizi ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

Art. 7.

Qualora un candidato risulti vincitore in più gruppi di posti elencati nell'art. 1, verrà invitato ad optare, entro dieci giorni dal ricevimento di apposita lettera, per uno dei gruppi stessi. In difetto di tale opzione, per la quale si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 2 relativamente al termine, l'amministrazione procederà d'ufficio.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari nel ruolo di cui all'art. 1.

Coloro che conseguiranno la nomina, decadranno dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Le sedi interessate dal presente concorso sono le seguenti:

posti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1: Roma;

posti di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 1: Roma nella misura di 4 unità per ciascuno dei due gruppi, nonchè i seguenti aeroporti: Alghero, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Milano-Linate, Olbia, Pantelleria, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Ronchi dei Legionari, Torino, Trapani, Venezia.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1972
Registro n. 10 Trasporti (M.C.T.C. e Av. Civ.), foglio n. 335

(12763)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di pediatria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di pediatria nominata con decreto ministeriale 4 luglio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di pediatria con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) Spinelli Giovanni, nato a Crova il 2 giugno 1924 — punti 86 su 100
2) Maculotti Erminio, nato a Genova il 3 luglio 1930 — » 82 »
3) Scirpo Paolo, nato a Palazzolo Acreide il 10 settembre 1928 — » 78 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12726)

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972 che approva gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1972;

Visto che è stato erroneamente incluso al n. 531 come primario di radiologia e fisioterapia « idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 » il dott. Geremia Dario Mezzina, nato a Bari il 21 marzo 1938;

Considerato che il dott. Geremia Dario Mezzina è idoneo « a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 » come aiuto di radiologia e fisioterapia, per cui si rende necessario provvedere alla rettifica del decreto;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Il dott. Geremia Dario Mezzina, nato a Bari il 21 marzo 1938, deve essere depennato dal decreto in data 5 aprile 1972 che approva gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12816)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di malattie infettive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di malattie infettive, nominata con decreto ministeriale 25 settembre 1972 e modificata con decreto ministeriale 12 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di malattie infettive, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) Celi Pietro, nato a Genova il 16 novembre 1911 punti 81 su 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12728)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di ortopedia e traumatologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di ortopedia e traumatologia nominata con decreto ministeriale 22 settembre 1972 e modificata con decreto ministeriale 26 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di ortopedia e traumatologia con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) Tabarroni Idalgo, nato a Bologna il 22 febbraio 1930 punti 75 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12727)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1972 per effetto del quale e approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1970, è così modificata:

dopo il n. 6 dell'elenco, al n. 6-*bis*, leggasi Ricci Mauro, nato a Milano il 12 febbraio 1938, idoneo a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con il punteggio di 77 su 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12813)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di chirurgia generale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di chirurgia generale nominata con decreto ministeriale 6 luglio 1972 e modificata con decreti ministeriali 8 luglio 1972, 12 luglio 1972 e 26 luglio 1972, 13 luglio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di chirurgia generale con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) Colombati Mauro, nato a Loreto il 15 gennaio 1932 punti 80 su 100
2) Sorrenti Giuseppe, nato a Tripoli l'8 maggio 1926 » 72 »
3) Fochi Bertrando, nato a Cori il 7 aprile 1926 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12730).

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di radiologia e fisioterapia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di radiologia e fisioterapia nominata con decreto ministeriale 14 settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) Boeri Filippo, nato a Borgonovo val Tidone il 29 luglio 1927 punti 70 su 100
2) Legnani Filippo, nato a Calcara il 27 settembre 1924 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12729)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1972 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni	punti 83,40	su 132
2. Ilari dott. Vergilio	» 80,96	»
3. Polledri dott. Angelo	» 80,53	»
4. Polledri dott. Giuseppe	» 80,21	»
5. Rava dott. Beniamino	» 79,42	»
6. Tollis dott. Aldo	» 76,40	»
7. Cassetti dott. Luigi	» 76,31	»
8. Mistretta dott. Francesco	» 72,70	»
9. Rocchi dott. Carlo	» 72,36	»
10. Mancini dott. Rocco	» 72—	»
11. Zini dott. Dario	» 71,67	»
12. Piizzi dott. Tommaso	» 70,93	»
13. Manzini dott. Dario	» 70,81	»
14. Scalia dott. Benedetto	» 70,36	»
15. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 69,55	»
16. Salzano dott. Antonio	» 68,75	»
17. Mignone dott. Pasquale	» 68,34	»
18. Di Campo dott. Michele	» 68,02	»
19. Ventura dott. Arnaldo	» 65,79	»
20. Baldacchino dott. Emanuele	» 64,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12709)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 25 gennaio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1971;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il telegramma n. 300.VIII.1648.II.20.C., in data 23 ottobre 1972, del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 2677/11.4 Gab., del 27 giugno 1972 della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei veterinari e la segnalazione del comune interessato;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto indetto con il decreto citato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica dell'Università di Napoli;

Bonaduce prof. Antonio, docente di malattie infettive, profilassi ed igiene veterinaria dell'Università di Napoli;

Spena dott. Antonio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Genovese dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

De Sario dott. Nicola, veterinario condotto di S. Maria Capua Vetere.

Segretario:

Buffarini dott. Paolo Censi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Caserta, addì 21 novembre 1972

Il veterinario provinciale: VACCARO

(12824)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2650 del 10 febbraio 1971, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1970;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso innanzi citato, nominata con proprio decreto n. 4403 in data 12 luglio 1972;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Rondinella Mario	punti 66,900
2. Forte Romualdo	» 62,555
3. Santarsiero Vito	» 62,480
4. Cariglia Filomeno	» 62,295
5. Bruno Francesco Paolo	» 60,249
6. Germinario Cosmo	» 59,473
7. Lombardi Antonio	» 58,195
8. Terracciano Mario	» 58,127
9. Picchi Giuseppe	» 57,433
10. Libertini Francesco	» 54,000
11. Zampino Vittorio	» 52,155
12. Iula Vincenzo	» 50,036
13. Perrone Carmine	» 48,351
14. Danisi Vito Francesco	» 47,622
15. Candelli Mario	» 43,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Potenza, nonchè dei comuni interessati.

Potenza, addì 29 novembre 1972

Il veterinario provinciale: AMATO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7280 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1970;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Rondinella Mario: comune di Venosa;

Forte Romualdo: comune di Lagonegro;

Santarsiero Vito: consorzio di Corleto Perticara e Guardia Perticara;

Cariglia Filomeno: consorziò di S. Chirico Raparo-S. Martino d'Agri e Castelsaraceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Potenza nonchè dei comuni e consorzi interessati.

Potenza, addì 29 novembre 1972

Il veterinario provinciale: AMATO

(12825)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. **10**.
Istituzione di un fondo per la prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 13 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito a carico del bilancio della Regione un fondo per la prevenzione destinato alla promozione e all'incremento di iniziative di medicina e assistenza sociale dei comuni, delle province e dei loro consorzi che, nell'ambito delle leggi vigenti e in particolare delle competenze stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9, operino mediante servizi gestiti direttamente o tramite convenzioni con altri organismi pubblici, sanitari o assistenziali, specialmente nei settori della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, del lavoro, degli anziani e delle malattie sociali.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente sarà in particolare utilizzato per la concessione di contributi agli enti locali che, nel quadro della predisposizione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali, intendono istituire o potenziare servizi di medicina ed assistenza sociale nei settori indicati, di massima con il seguente ordine di preferenza:

a) medicina ed igiene del lavoro;
b) tutela della maternità ed infanzia;
c) medicina scolastica e dello sport;
d) igiene ambientale e dell'alimentazione;
e) tutela della salute degli anziani;
f) igiene mentale;
g) lotta contro le malattie sociali;
h) educazione e statistica sanitaria.

L'organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro deve garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970: statuto dei lavoratori.

Art. 3.

Un contributo prioritario, di massima fino al 40 % dell'ammontare del fondo, è destinato alle spese di istituzione e primo impianto dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni che hanno temporaneamente affidato le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto e che provvedano a consorziarsi, anche con l'eventuale concorso della provincia, al fine di assolvere i compiti previsti nei precedenti articoli, oltre a quelli di igiene e profilassi fissati dal testo unico delle leggi sanitare del 1934.

Art. 4.

I comuni nel cui territorio risiedono medici ed ostetriche liberi esercenti possono provvedere all'assistenza medico-chirurgica, farmaceutica ed ostetrica a favore degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, mediante apposita convenzione che garantisca ai medesimi facoltà di libera scelta del curante ed equiparazione al livello di assistenza sanitaria dei lavoratori assicurati con l'I.N.A.M.

Nelle conseguenti modifiche da apportare al regolamento comunale e consorziale di cui all'art. 66 del citato testo unico dovrà essere prevista e precisata l'utilizzazione dei sanitari e delle ostetriche condotte nell'attività di medicina preventiva a favore della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, dei lavoratori e degli anziani.

Nel quadro della lotta contro la mortalità infantile e la morbosità ereditaria e congenita, i comuni, al fine di assicurare isite periodiche alle gestanti ed ai neonati e gli accertamenti specialistici necessari, possono avvalersi, tramite convenzioni, dei consultori materni e pediatrici dati in uso all'O.N.M.I., dei poliambulatori mutualistici e dei servizi ospedalieri.

Art. 5.

Le province che, d'intesa con i comuni compartecipanti alle spese, intendono promuovere l'utilizzazione dei servizi psichiatrici degli istituti provinciali per l'infanzia e la maternità, dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dei consorzi provinciali antitubercolari nei settori di attività previsti dalla presente legge, per essere ammesse al relativo contributo devono presentare un programma dettagliato degli interventi proposti in cui siano precisate le modifiche che si intendono apportare, per i suddetti fini, ai regolamenti e statuti vigenti, agli organici del personale ed ai bilanci di previsione, nonchè le modalità di coordinamento con i comuni, i loro consorzi di vigilanza igienica e profilassi e gli enti ospedalieri.

Art. 6.

I contributi destinati all'impianto e all'iniziale avviamento di nuovi consorzi di vigilanza igienica e profilassi e dei nuovi servizi di medicina e assistenza sociale possono essere corrisposti — una tantum — in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 70.000.000; per le iniziative di potenziamento delle attività già in atto il contributo verrà concesso — sempre una tantum — in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 40.000.000.

L'entità del contributo sarà determinata sulla base dei programmi presentati ai sensi del successivo art. 7, tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge, dall'ampiezza del servizio reso e della popolazione servita.

Art. 7.

Per essere ammessi al godimento dei contributi previsti dalla presente legge i comuni, le province e i loro consorzi devono presentare al presidente della Regione domanda con la precisazione dettagliata della finalità cui sarà destinato il contributo, anche per convenzione con altri organismi pubblici sanitari o assistenziali, accompagnata da relazione tecnica ed amministrativa da cui risultino la situazione esistente nel territorio di competenza e altre eventuali iniziative in atto di enti pubblici e privati, relativamente ai settori indicati e per i fini delle istituende unità locali dei servizi sanitari e sociali.

Per i servizi già esistenti, per i quali viene richiesto un contributo di incremento o di ampliamento, deve essere allegato il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno con precisazione delle attrezzature e del personale addetto.

Gli enti ammessi a contributo hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state impiegate per i fini stabiliti nell'atto di concessione.

Art. 8.

Il fondo è stabilito, per l'esercizio 1972, nell'importo di complessive lire 1.000.000.000, di cui:

L. 400.000.000 per l'istituzione ed il primo impianto dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
L. 180.000.000 per la tutela e l'igiene del lavoro;
L. 180.000.000 per la tutela della maternità e dell'infanzia;
L. 50.000.000 per la medicina scolastica e dello sport;
L. 100.000.000 per l'igiene ambientale e dell'alimentazione;
L. 50.000.000 per la tutela della salute degli anziani;
L. 30.000.00 per l'igiene mentale;
L. 10.000.000 per la statistica sanitaria.

Per l'anno finanziario 1973 lo stanziamento è stabilito nell'importo complessivo di lire 2.000.000.000, così suddiviso:

L. 800.000.000 per l'istituzione ed il primo impianto dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
L. 360.000.000 per la medicina e l'igiene del lavoro;
L. 360.000.000 per la tutela della maternità e dell'infanzia;
L. 100.000.000 per la medicina scolastica e dello sport;
L. 200.000.000 per l'igiene ambientale e dell'alimentazione;
L. 100.000.000 per la tutela della salute degli anziani;
L. 60.000.000 per l'igiene mentale;
L. 20.000.000 per la statistica sanitaria.

Art. 9.

Al finanziamento della spesa complessiva di L. 1.000.000.000, previsto per l'esercizio 1972, si provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo indiviso di cui al cap. 48100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

Art. 10.

Per effetto di quanto disposto all'art. 9 della presente legge al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è apportata la seguente variazione:

Parte spesa:

Il capitolo 48100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » viene ridotto di lire 1.000.000.000.

Vengono istituiti i sottoelencati nuovi capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno notati:

Cap. 15475. — Contributi per la istituzione ed il primo impianto di consorzi di vigilanza igienica e profilassi (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 3ª) L. 400.000.000.

Cap. 15485. — Contributi per la tutela e l'igiene del lavoro (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 3ª) L. 180.000.000.

Cap. 15495. — Contributi per la tutela della maternità e della infanzia (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 3ª) L. 180.000.000.

Cap. 15525. — Contributi per la medicina scolastica e dello sport (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 3ª) L. 50.000.000.

Cap. 19500. — Contributi per l'igiene ambientale e dell'alimentazione (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 8ª) L. 100.000.000.

Cap. 15510. — Contributi per la tutela della salute degli anziani (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 3ª) lire 50.000.000.

Cap. 15540. — Contributo per l'igiene mentale (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 3ª) L 30.000.000.

Cap. 15560. — Spese per la statistica sanitaria (titolo I sezione 3ª categoria 2ª rubrica 3ª) L. 10.000.000.

Art. 11.

Al finanziamento della spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1973 si provvede mediante l'iscrizione sul bilancio preventivo relativo all'esercizio stesso di capitoli di spesa corrispondenti ai capitoli istituiti con la variazione di bilancio di cui al precedente art. 10, con gli stanziamenti rispettivamente indicati nel secondo comma dell'art. 8 della presente legge. La copertura della maggiore spesa di lire 1.000.000.000 rispetto allo stanziamento dell'esercizio 1972 è assicurata dall'incremento del gettito delle imposte erariail sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati che a partire dall'1 gennaio 1973 viene attribuito per intero alla Regione, in applicazione del combinato disposto degli articoli 7, terzo comma, e 16, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 12.

Il fondo per la prevenzione è ripartito tra gli enti di cui all'art. 1 con decreti del presidente della giunta regionale, in conformità del piano annuale di ripartizione finanziaria deliberato dal consiglio, ai sensi dell'art. 7, punto 6, dello statuto.

Il presidente della giunta è autorizzato ad impartire istruzioni ai comuni e alle Province o ai loro consorzi per l'inoltro delle domande, precisandone i termini di presentazione per ciascuno dei due esercizi finanziari.

Art. 13.

I fondi di cui alla presente legge previsti per il 1973 saranno destinati in via prioritaria alle unità locali dei servizi sanitari e sociali nel frattempo istituite.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Roma, addì 11 novembre 1972

FANTI

(12591)

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1972, n. 11.

Finanziamento dei corsi di preparazione per il personale degli asili nido organizzati dalle amministrazioni provinciali della regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *novembre* 1972

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi di preparazione del personale degli asili nido.

Il contributo è concesso dietro richiesta delle amministrazioni provinciali stesse, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente ed in collaborazione con le amministrazioni provinciali, formula i criteri in base ai quali si procederà all'assegnazione dei contributi, indicando altresì il numero dei corsi che verranno ammessi al finanziamento ed i requisiti ai quali i corsi stessi dovranno uniformarsi per quanto riguarda: la durata, il numero minimo e massimo degli allievi, i requisiti di ammissione, i programmi e le norme fondamentali relative alla organizzazione dei corsi, nonchè le finalità degli stessi.

Art. 3.

Le richieste dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno al presidente della Regione corredate dalla deliberazione consiliare istitutiva dei corsi, dal relativo e dettagliato programma, nonchè da un articolato e motivato preventivo di spesa.

Art. 4.

Entro il 30 maggio di ogni anno il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta e sentita la commissione consiliare competente, definisce il piano di localizzazione dei corsi ed emana i relativi decreti di assegnazione del contributo.

Art. 5.

La misura del contributo regionale per ogni singolo corso previsto dal piano annuale di cui all'art. 4 è fissata al 60% delle spese preventivate e non può essere, comunque, superiore a 7.000.000 per ogni singolo corso.

Art. 6.

Entro il 30 settembre di ogni anno le amministrazioni provinciali danno comunicazione al presidente della Regione dell'avvenuto inizio dei corsi di qualificazione, indicando altresì il numero degli allievi, il loro grado di istruzione, il numero e la qualifica professionale dei docenti.

Art. 7.

La spesa prevista per l'attuazione della presente legge per gli esercizi 1972 e 1973 ammonta rispettivamente a lire 50.000.000 e a lire 70.000.000.

Per l'esercizio 1972 all'onere di lire 50.000.000 si provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo indiviso di cui al capitolo 48100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio di previsione per l'esercizio stesso e la iscrizione di un apposito capitolo di spesa.

Per l'esercizio 1973 all'onere di lire 70.000.000 si provvede mediante l'iscrizione di apposito capitolo di spesa nel bilancio preventivo per l'esercizio stesso. La maggiore spesa di lire 20.000.000 rispetto allo stanziamento dell'esercizio 1972 è coperta dal maggiore gettito del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

Per effetto di quanto disposto dal precedente art. 7 è apportata al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 la seguente variazione:

Parte spesa:

Il capitolo 48100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » viene ridotto di lire 50.000.000.

E' istituito col n. 11550 e con lo stanziamento di L. 50.000.000 il nuovo capitolo « Contributi alle amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi di preparazione per il personale degli asili nido » nel titolo I, sezione 2ª, categoria 4ª, rubrica 2ª.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, a' sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto.

Art. 10.
(*Disposizione transitoria*)

I contributi per i corsi organizzati per l'anno 1972, anche se già in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati dal presidente della Regione, previa valutazione del programma dei corsi stessi, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta con apposita circolare, sentita la commissione consiliare competente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 novembre 1972

FANTI

(12595)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.